

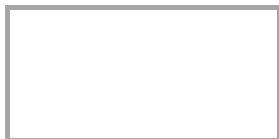


Comune di
Salizzole

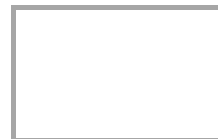
Provincia di
Verona

I – II VARIANTE 2018

Elaborato



Scala



**DICHIARAZIONE NON NECESSITA' VINCA
DGRV 1400/2017**

Variante Puntuale ai sensi della Legge Regionale art. 18, LRV n. 11/2004 e smi

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Diano Zanetti

Progettista incaricato PI
Arch. Emanuela Volta

Elaborazioni grafiche
Dott. Arcangelo Condomitti

Comune di Salizzole
Sindaco Mirko Corrà

Progettista incaricato
Arch. Emanuela Volta



Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR)
Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: volta.emanuela@gmail.com

Luglio 2018

ALLEGATO E DGRV 1400/2018

La sottoscritta Arch. Emanuela Volta nata a Legnago il 14/09/1972 e residente in Villafranca di Verona CAP 37062 – VR in Via Termine 30 A Tel. 3396706683, fax 0456350196, email: volta.emanuela@gmail.com

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Variante I – II al Piano degli Interventi del Comune di Salizzole - VR, ai sensi dell'articolo 6 – 18 della LRV. n° 11/2004 e ss.mm.ii.

DICHIARA

che per le istanze presentate NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 20014 al punto n° 23: *progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: VERIFICA DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER LA VARIANTE I – II AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI SALIZZOLE “VARIANTE PUNTUALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE ART. 18, LRV N. 11/2004 E SMI”

DATA 17/07/2018

II DICHIARANTE Emanuela Volta



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 17/07/2018

II DICHIARANTE Emanuela Volta



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare e responsabile del trattamento è: Comune di Salizzole con sede in Salizzole , Via Roma – Salizzole (VR)

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 17/07/2018

II DICHIARANTE Emanuela Volta



Cognome	VOLTA
Nome	EMANUELA
nato il	14/09/1973
(atto n. 800 p. 1 e A 1973)	
a	LEGNAGO VR
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	VILLAFRANCA DI VERONA
Via	VIA TERMINE 30A
Stato civile	CONIUGATA
Professione	ARCHITETTO
CONGREGAZI E CONTESTAZIONI SALIENTI	
Statura	1.88
Capelli	CASTANI
Colori	CASTANI
Segni particolari	NESSUNO



Firma del titolare: *Emmanuela Volta*
 Villafraanca di Veroga 17/12/2019

Logogram del dato
 codice civiltà

IL SINDACO
 Tiziana Lazzarini

SCADENZA 14/09/2029

Diritti euro: 3,42

AV 6182001

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
VILLAFRANCA DI VERONA

CARTA D'IDENTITÀ

N°AV 6182001

DI
VOLTA

EMANUELA

**VERIFICA DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER LA
VARIANTE I - II / 2018 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI
SALIZZOLE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE "VARIANTE PUNTUALE AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE ART. 18, LRV N. 11/2004 E SMI"**

1.1 – PREMESSA

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC). Il PRC permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni.

Il PATI dei Comuni di Concamarise, Sanguinetto, Gazzo Veronese e Salizzole è stato adottato definitivamente con deliberazione di C.C. n. 5 del 28.01.2010 avente ad oggetto: "REVOCA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 3 DEL 05.01.2009 E ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) TRA I COMUNI DI CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, SALIZZOLE E SANGUINETTO", ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.

Il PATI è stato in seguito approvato con VTR n. 53 del 29.07.2011, Conferenza di Servizi in data 17.08.2011 ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della LR 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1787 del 08.11.2011. La DGRV è stata pubblicata nel BUR n. 89 del 29.11.2011.

L'Amministrazione ha quindi avviato il processo di redazione al Piano degli Interventi, in attuazione delle scelte operate nel PATI.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PATI non deve essere intesa nella sua totalità in capo al primo PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso più PI che predispongono l'attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.

In ogni caso il PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PATI e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso. Le Varianti al Piano degli Interventi sono state approvate ai sensi dell'art. 18 della LRV n° 11/2004 e s.m.i.

La prima fase del Piano degli Interventi ha avuto origine a seguito della seduta consiliare del 30.12.2011 (verbale n. 65), in cui il Sindaco ha illustrato il "Documento programmatico del Piano degli Interventi", così come previsto dall'art. 18, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzare nonché gli effetti attesi.

Con D.C.C. n. 2 del 15.03.2012 è stato adottato il primo Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, approvato con D.C.C. n. 15 del 29.05.2012 .

L'Amministrazione Comunale di Salizzole, nella seconda fase del Piano degli Interventi ha scelto invece di dare priorità alle politiche finalizzate a potenziare la dotazione della città pubblica relativamente ad opere di interesse collettivo e a riqualificare e tutelare il territorio urbanizzato e non, in conformità a quanto previsto dal PATI e dalla VAS.

A seguito alla pubblicazione del Documento programmatico del Piano degli Interventi – seconda fase”, si è perseguito come priorità il raggiungimento dell'operatività delle trasformazioni proposte sotto forma di accordo da parte dei privati, ai sensi dell'art. 6 della LR. n. 11/2004.

Il Piano degli Interventi si è poi sviluppato attivando una terza fase, relativa al tema dei Centri Storici e delle Corti Rurali di antica origine. E' stato quindi predisposto un terzo documento del Sindaco relativo alla Terza fase, finalizzato alla rischedatura delle Corti di Antica Origine e del Centro Storico della Frazione di Bionde, per poi continuare con la schedatura delle altre frazioni e del Capoluogo in fasi successive.

Il Piano degli Interventi – terza fase è stato approvato con DCC n° 7 del 13/04/2015.

Per giungere all'operatività dei progetti e delle pianificazioni, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto utile dare importanza agli strumenti che consentono di attivare la cooperazione tra il pubblico e il privato, attivando una Variante alla Seconda fase del Piano degli Interventi, quindi portando in approvazione quattro accordi aggiuntivi relativi a modifiche puntuali alla zonizzazione, in coerenza con il PAT e con la VAS approvati.

Sono state raccolte due richieste puntuali che sono state ritenute compatibili sotto il profilo urbanistico, della convenienza economica, e coerenti sia con gli obiettivi espressi nel “Documento del Sindaco”, che con il dimensionamento previsto dal PATI per i relativi ATO (Ambiti Territoriali Omogenei).

Per ogni accordo è stato inoltre individuato, sulla base del plusvalore determinato dalla variazione urbanistica, la quota di beneficio pubblico stabilito sulla base dei criteri definiti per garantire la congruità perequativa e la compatibilità economica per il proponente.

Per ciascuna richiesta è stato pertanto elaborato uno schema di accordo, in prima istanza proposto sottoforma di Atto Unilaterale d'Obbligo da tradursi a seguito dell'adozione in accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 6 della LR. n. 11/2004. Ogni accordo è stato adattato alle diverse caratteristiche delle proposte, utilizzando linee guida metodologiche e operative da utilizzarsi al fine di valutare, sotto il profilo economico i contenuti delle proposte di accordo pubblico-privato, che saranno recepite nel redigendo Piano degli Interventi.

1.1 – LA PROCEDURA

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 18 della LRV. n° 11/2004, la seconda fase del Piano degli Interventi del Comune di Salizzole è stata redatta secondo la seguente procedura:

1. Predisposizione del Documento del Sindaco che indica i temi del Piano, le priorità e le indicazioni procedurali di riferimento. Nel caso in esame il Documento del Sindaco è quello riferito alla Seconda Fase del Piano degli Interventi, relativo alla possibilità di operare con Varianti tematiche in coerenza con gli obiettivi definiti in sede di presentazione.
2. Illustrazione del Documento al Consiglio Comunale;
3. Divulgazione degli obiettivi principali da perseguire con il Piano al fine di informare i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni economiche e sociali e favorire la partecipazione;
4. Incontri pubblici e incontri puntuali di illustrazione dei contenuti e di vaglio tecnico delle proposte;
5. Esame delle segnalazioni e dei contributi pervenuti e individuazione di quelli coerenti con i contenuti del PI e conformi alla normativa urbanistica e agli altri strumenti di pianificazione che interessano il territorio comunale;
6. Stesura degli elaborati grafici e normativi che formano il PI.

Successivamente il PI viene adottato dal Consiglio Comunale.

Dopo il deposito il PI rimane pubblicato per trenta giorni, nei successivi trenta giorni si possono formulare osservazioni sulle quali il Consiglio Comunale provvederà alla definizione delle scelte definitive e alla predisposizione delle controdeduzioni.

Quindi il PI viene approvato con Delibera di Consiglio Comunale, divenendo efficace in base ai disposti della LRV n° 11/2004.

1.2. IL DOCUMENTO DEL SINDACO

Si richiama il Documento del Sindaco a cui fare riferimento per la predisposizione della presente variante puntuale:

(...)

2. TEMATICHE RELATIVE AGLI ACCORDI – II FASE PI

Nella pianificazione urbanistica si consolida sempre di più l'azione dei soggetti privati, come promotori e compartecipi delle scelte urbanistiche dell'Amministrazione, come previsto dalla LRV n° 11/2004 e s.m.i.;

L'Art. 6 della LRV n° 11/2004 prevede la possibilità da parte dei Comuni di concludere accordi finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Detti accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accedono (P.I.) e sono soggetti alle stesse forme di pubblicità e partecipazione, gli stessi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato.

L'Amministrazione di Salizzole ha scelto di dare priorità nella seconda fase del piano degli interventi alle scelte e alle politiche finalizzate a potenziare la dotazione di città pubblica relativamente a opere e attrezzature pubbliche e di interesse collettivo e a riqualificare e tutelare il territorio urbanizzato e non, in conformità a quanto previsto dal PAT e dalla VAS attraverso l'azione combinata del privato e del pubblico.

Per giungere all'operatività dei progetti e delle trasformazioni, l'Amministrazione ritiene utile dare importanza agli strumenti che consentono di attivare la cooperazione tra il soggetto pubblico e i proprietari/operatori privati.

Gli interventi dovranno essere valutati non solo sotto il profilo di convenienza economica ma, in primo luogo, per la compatibilità urbanistica, per la coerenza con i criteri e gli obiettivi dell'Amministrazione e del Documento del Sindaco, nel rispetto del dimensionamento previsto dal PATI per gli ATO e della Superficie Agricola Trasformabile – SAU.

Il Piano degli Interventi di Salizzole nella sua seconda fase ha quindi come priorità il raggiungimento dell'operatività delle trasformazioni proposte sotto forma di Accordo da parte dei privati ai sensi dell'art. 6, LRV n° 11/04, valutando le proposte già manifestate in sede di osservazioni al PI approvato – Prima fase, e integrando le stesse con nuove proposte relative ad ambiti da porre in trasformazione nel PI – Seconda fase.

Le proposte di accordo potranno riguardare:

- ambiti in trasformazione residenziale (compresi comparti di centro storico) e produttiva da attuare sulla base di accordi art. 6 LRV n° 11/2004;*
- ambiti di riqualificazione e riconversione da attuare sulla base di accordi art. 6 LRV n° 11/2004 e ambiti già consolidati anche del centro storico.*

Con la finalità di rendere operativa e di migliorare la struttura normativa del PI, in questa seconda fase verranno revisionate le normative di dettaglio che necessitano di ulteriori specifiche/integrazioni rispetto alla prima stesura.

Le istanze sono state valutate e ritenute urbanisticamente compatibili e coerenti con le indicazioni del Documento del Sindaco.

In sintesi sono stati trattati i seguenti temi:

1. Verifica dei vincoli, aggiornamento degli elementi generatori, delle fasce di rispetto e controllo di corrispondenza con la normativa vigente;
2. Revisione normativa e specifica di alcuni articoli.
3. Adozione accordi pubblico/privato a integrazione di quelli già approvati nei precedenti PI e revisione degli accordi precedenti, eliminando dalle tavole di PI quelli non sottoscritti e pertanto non approvati definitivamente.

Le istanze presentate, a seguito di verifica tecnica con i proprietari richiedenti, comprendono anche documenti protocollati antecedentemente alla pubblicazione del bando, che risultavano coerenti a quanto previsto dalla normativa.

ISTANZA N° 1 – IMMOBILIARE SAN ROCCO s.r.l.

ISTANZA N° 2 – VICENTINI CARNI SPA

La valutazione del Comune riguarda la coerenza delle richieste con la finalità sopra citata, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare.

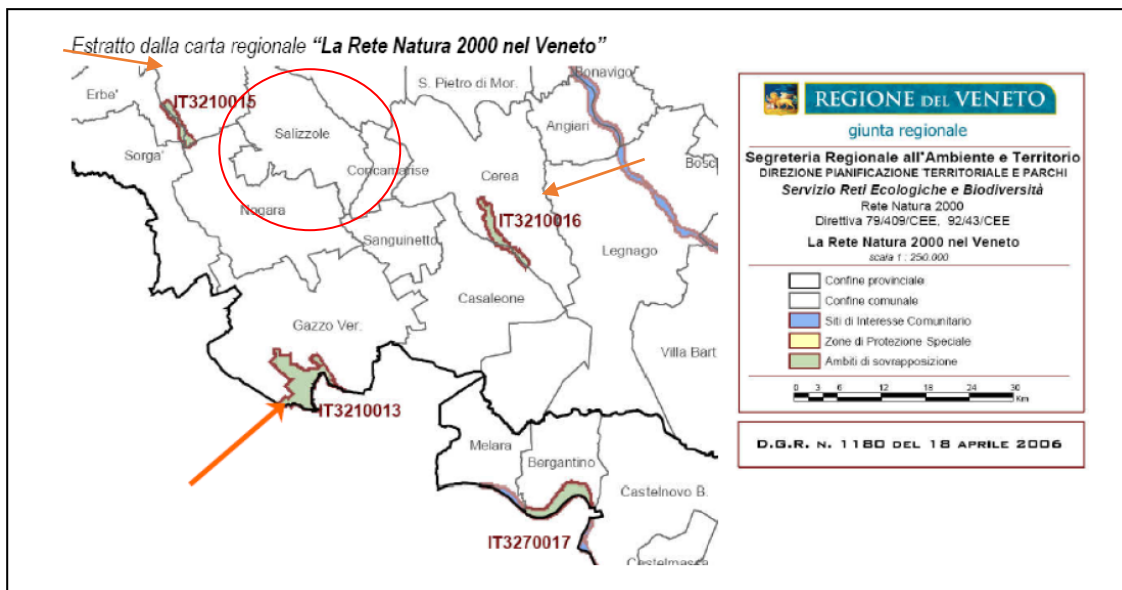
La rete ecologica individuata a scala sovraordinata, sia regionale che provinciale, non individua in corrispondenza degli ambiti elementi significativi.

La rete ecologica è un insieme di habitat, tra loro interconnessi, volto alla salvaguardia della biodiversità di una determinata area. Il concetto di "rete" è legato al fatto che le aree e gli habitat meritevoli di tutela non sono tra loro disgiunti, bensì connessi per formare una sorta di maglia continua. In questo modo si viene a creare una sorta di "infrastruttura" rurale ed ambientale in grado di connettere e relazionare ambiti territoriali separati e lontani. Da ciò deriva che il concetto di rete ecologica non può essere rigidamente confinato all'interno degli ambiti amministrativi territoriali (comuni, province, etc.) ma deve essere inserito piuttosto a livello di area vasta. La rete ecologica, quindi, ha un limitato valore se considerata fine a se stessa, ma assume massimo significato se inserita in un contesto ben più ampio come quello di vasta area.

Per quanto riguarda la naturalità del territorio, si sottolinea che all'interno del confine comunale non sono presenti ambiti SIC-ZPS. Si faccia riferimento alla Rete Natura 2000 localizzata nei comuni contermini, con particolare attenzione alla zona umida presente nel Comune di Gazzo V.se, che vede la presenza nella parte orientale del territorio della Palude del Busatello (per altro area di tutela paesaggistica di interesse regionale e area SIC (sito d'Importanza Comunitaria e ZPS (Zona di Protezione Speciale IT3210013 PALUDE DEL BUSATELLO).

La palude del Busatello rappresenta una delle poche zone umide d'acqua dolce rimaste dopo la bonifica delle "Valli Grandi Veronesi". Complessivamente essa si estende su un territorio di circa 96 ettari a cavallo delle province di Verona (comune di Gazzo Veronese: 46 ha) e Mantova (comune di Ostiglia). A causa della bonifica dei terreni circostanti e del conseguente compattamento dei sedimenti, la palude si presenta oggi pensile rispetto al piano di campagna; l'acqua, prelevata dalle canalizzazioni dei fondi agricoli vicini, vi arriva infatti pompata da un'idrovora.

La Variante Puntuale I – II 2018 redatta ai sensi della Legge Regionale art. 18, LRV n. 11/2004 e smi non comporta alcuna modifica alla componente ambientale “RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA’”.



Per quanto riguarda la variante, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'intervento, si afferma che questo ricade nella fattispecie di esclusione prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 alla DGRV 2299/2014 al punto n° 23:

“progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 “ .

Per meglio descrivere le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effetti significativi negativi si riportano di seguito la descrizione del progetto e il rapporto tra questo e i siti della Rete Natura 2000, con particolare attenzione posta all'uso del suolo dell'area di intervento.

Individuazione di possibili effetti sulla Rete Natura 2000 derivanti dal progetto

Per la valutazione degli effetti prodotti dalle azioni ammesse dalla Variante si considerano i potenziali fattori di disturbo e perturbazione che possono indurre incidenza sia nella fase di cantiere che nella fase di utilizzo/esercizio per quanto riguarda le azioni di piano attuabili a seguito dell'efficacia della Variante.

Nel caso in oggetto, nessuna azione di piano prevede azioni che comportino modifiche territoriali, né in termini di utilizzo del suolo, né in termini di trasformazioni di fabbricati..

EMISSIONI - RUMORI

La variante non comporta nessuna fase di cantiere: non si potranno pertanto registrare rumore ed emissioni generate dai mezzi meccanici per gli scavi, movimenti terra, demolizione e spostamento di strutture esistenti.

La variante non comporta nessuna fase di esercizio. Per quanto riguarda le emissioni prodotte dal traffico indotto si può affermare che anche tale alterazione non è presente a seguito della Variante.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente (LR 17/2009) e la tipologia degli interventi previsti esclude il manifestarsi di eventi perturbativi per la fauna. Eventuali illuminazioni delle aree private a giardino dovranno rispettare la normativa vigente.

RIFIUTI

Non è prevista alcuna produzione di rifiuti.

ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000

L'intervento ricade nell'esclusione prevista dall'art. 6 della DIR 92/43/Cee per i quali non risultano possibili effetti significativi su siti della rete natura 2000. Di seguito si dettagliano le motivazioni di esclusione.

- **Esclusione della presenza di habitat e habitat di specie**

Tutte le aree oggetto della Variante sono localizzate all'esterno di aree SIC o ZPS, e comunque la natura della variante comporta la non edificabilità di ambiti precedentemente previsti in trasformazione dal Piano degli Interventi.

Gli usi del suolo delle aree oggetto, così come desunti dal quadro conoscitivo del PAT e dalle cartografie regionali e verificati sul posto, escludono la presenza di habitat e habitat di specie.

- **Esclusione della perturbazione o altri disturbi verso le specie di interesse comunitario**

Come precedentemente riportato, gli usi del suolo delle aree oggetto di variante, così come desunti dalla cartografia regionale, dal quadro conoscitivo del PAT e verificati sul posto, escludono la presenza di habitat di specie.

Conclusioni

1. La variante I – II/ 2018 alla seconda fase del Piano degli Interventi, innestandosi sulle indicazioni dell'iniziale Documento del Sindaco riferite all'intero territorio comunale, si occupa di ambiti già consolidati per i quali viene proposta una modifica puntuale su richiesta;
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del DPR n° 357/1997 e smi, è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'Allegato I della direttiva 2009/47/Ce e agli allegati I e II della Direttiva 92/43/Ce);
3. L'istanza n° 1 prevede la trasformazione dell'area area in zona C1 in sostituzione di una zona a verde standard di difficile attuazione vista la localizzazione dello stesso e la conformazione del lotto, di difficile fruizione pubblica, in quanto posizionata tra Via Buonarroti e Via Leonardo da Vinci.;
4. L'istanza n° 2 prevede la risagomatura del perimetro fuori zona all'interno dell'ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva con modifica e integrazione della Scheda Fuori Zona n° 25 – Attività confermate;
5. Gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non determinano variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico delle specie di interesse comunitario per i quali risultano designati i Siti della Rete Natura 2000;
6. La Variante I – II 2018 non prevede modifiche a suolo, habitat e habitat di specie rispetto alla situazione attuale, mantenendo inalterata la possibilità data agli animali di trovare habitat e corridoi a cui appoggiarsi e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, in quanto la tipologia di uso del suolo rimane invariata;
7. Le caratteristiche degli interventi, quindi, portano alla conclusione che a seguito dell'efficacia della Variante non sono possibili effetti perturbativi (quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi rispetto allo stato dei luoghi.

Pertanto la natura della variante porta a modifiche al piano che non si considerano significative relativamente ai possibili effetti nei confronti di specie e habitat di specie, e le modifiche sono tali da poter escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per le specie di interesse comunitario frequentanti tale aree.

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato, sulla base di attenta analisi della localizzazione e distanza dei S.I.C. e dei S.I.C./Z.P.S. del progetto, considerata la natura del tipo di variante comportando azioni di piano che non prevedono alcuna emissione, alcuna incidenza sullo stato dei suoli, dell'aria e dell'acqua ritiene di poter affermare che sussistano le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di

incidenza del progetto, secondo quanto disposto dall'Allegato A., paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400/2017 AL PUNTO 23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000..”

Povegliano Veronese, li 17/07/2018

Arch. Emanuela Volta

